

114 6015/12



**IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA**

Prima sezione civile e fallimentare, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

- Dott. Marcello Colasanto                      Presidente
- Dott. Giuseppe Limitone                      Giudice
- Dott. Paola Cazzola                              Giudice rel.

nel procedimento iscritto in data 20.9.2012 al n. 6015/2012 R.G. avente ad oggetto: l'omologazione del concordato preventivo proposto da:

[redacted] in liquidazione, in persona del liquidatore [redacted] quale liquidatore, con sede in Malo (VI), via Schio n. 27 C.F. [redacted] in forza di delibera sociale del 31.5.2011

con l'avv. [redacted] di Vicenza, presso il cui Studio in Vicenza, Contrà S. Pietro [redacted] eletto domicilio;

[redacted] ricorrente nei confronti del Commissario giudiziale, [redacted] nominato con decreto del Tribunale di Vicenza del 19.8.2011;

[redacted] rimasto contumace e dei creditori dissenzienti;

1) [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore - S.S. 569 n.173 Solignano di Casrelvetro (MO);

Equimental Società.it

9

- 2) [redacted] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore - via Giardini Nord n.225 Pavullo n/F (MO);
- 3) Avv. [redacted] quale proc. e dom. di [redacted] s.r.l., con studio in [redacted] via Avogari n. 1;
- 4) Avv. [redacted] quale proc. e dom. di [redacted] [redacted] s.p.a., con studio in Treviso via Avogari n. 1;
- 5) [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore - via Dell'Artigianato n.14, SAN VITO DI DEGUZZANO (VI);
- 6) [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore - con sede in COSIO V. (SO), S.S. 38 n. 98;

-creditori dissenzienti tutti contumaci-  
ha pronunciato il seguente

#### DECRETO

Con ricorso depositato in data 30.6.2011 da [redacted] [redacted] s.n.c in liquidazione con sede in Malo (VI) via Schio n. 27 (C.F.00889210241) in persona liquidatore e legale rappresentante, [redacted] in forza di delibera sociale del 21.5.2011 (doc. 1 e doc.3) la società ricorrente chiedeva l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ex art. 160 e seguenti della legge fallimentare.

Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero.  
Con decreto del 19.8.2011 l'intestato Tribunale ha  
dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo e  
nominato Commissario giudiziale la Rag. [REDACTED]

L'adunanza dei creditori veniva convocata per la data  
fissata nel decreto del 10.11.2011 rinviata su richiesta del  
Commissario e della debitrice al 13.12.2011, poi al 2.3.2012  
e infine al 27.4.2012 a seguito dell'integrazione presentata  
dalla debitrice il 23.2.2012.

Risulta che la società ricorrente in data 6.9.2011, nel  
termine assegnato, ha depositato la somma stabilita per le  
spese ex art. 163 l.fall.,

In data 27.2.2012 il Commissario Giudiziale depositava  
la relazione ex art. 172 l.fall. e in data 24.4.2012 il  
Commissario depositava l'integrazione della relazione ex art.  
172 l.fall. per l'adunanza dei creditori del 27.4.2012.

All'udienza del 27.4.2012 si procedeva alle votazioni  
sulla definitiva proposta del debitore.

Va rilevato che la proposta concordataria  
definitivamente votata a seguito dell'integrazione prevede

in estrema sintesi:

- la riduzione delle classi con l'accorpamento di varie categorie;
- il pagamento integrale delle spese di giustizia, delle prededuzioni, dei crediti privilegiati e il soddisfacimento

dei creditori chirografaria in misura percentuale secondo lo schema di seguito riportato:

CLASSI

- banche c/to rapporti chirografari proposta soddisfazione nella misura del 25%,
- professionisti per rinuncia proposta soddisfazione nella misura del 20%,
- fornitori chirografari + debiti vari + professionisti chirografari proposta soddisfazione nella misura del 11%,
- finanziamenti ex soci e soci proposta soddisfazione nella misura paria zero.

Va evidenziato che nel proprio parere ex art. 172 l.fall. il Commissario giudiziale alla luce degli accertamenti eseguiti ha ritenuto di rideterminare l'ammontare delle prevedibili percentuali di soddisfo dei creditori chirografari suddivisi in classi nei seguenti termini:

- banche c/to rapporti chirografari proposta soddisfazione nella misura del 23,8355%,
- professionisti per rinuncia proposta soddisfazione nella misura del 19,0844%,
- fornitori chirografari + debiti vari + professionisti chirografari proposta soddisfazione nella misura del 10,4964%,
- finanziamenti ex soci e soci proposta soddisfazione

nella misura paria zero,

Va poi rilevato che il Commissario giudiziale ha condizionato il parere favorevole in merito alla fattibilità del piano subordinandolo al verificarsi delle condizioni meglio indicate a pagina n.8 della relazione ex art. 172 l.fall. di cui all' integrazione del 24.4.2012: dunque a) che [redacted] s.r.l rilasci apposita fideiussione alla procedura a garanzia dell'esatto adempimento nei tempi e termini concordati dell'acquisto del magazzino; b) che Mondoceramica s.r.l rilasci idonea garanzia anche per il debito nei confronti della procedura di euro 200.000,00.

Il Commissario giudiziale evidenziava comunque l'incertezza in ordine al recupero del credito verso [redacted] s.r.l essendo in corso la procedura di concordato preventivo e dubbi in ordine alla solvibilità di [redacted] s.r.l società scarsamente patrimonializzata con cui la debitrice in data 7.6.2011 aveva sottoscritto un accordo nel quale si obbligava a cedere l'intero magazzino a [redacted] s.r.l per il corrispettivo di euro 576.165,14.

Orbene risulta che la suindicata proposta concordataria nei 20 giorni successivi all'adunanza dei creditori è risultata approvata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto ai sensi dell'art. 177 l.fall. atteso che, sull'ammontare totale dei crediti ammessi al voto euro 2.873.655,62, hanno espresso voto favorevole all'approvazione

del concordato i creditori rappresentanti crediti per totali euro 2.277.207,84, considerato che la maggioranza dei crediti ammessi al voto corrisponde ad euro 1.444.327,00, inoltre risulta pure il voto favorevole della maggioranza delle classi in quanto tre classi su quattro hanno espresso voto favorevole nei seguenti termini:

- classe delle banche c/to rapporti chirografari, ha raggiunto la maggioranza in quanto l'importo totale dei crediti ammessi al voto è di euro 1.644.064,89 (maggioranza richiesta euro 822.043,45) voti favorevoli per euro 1.594.140,10;

- classe dei professionisti per rinuncia al privilegio ha raggiunto la maggioranza in quanto l'importo totale dei crediti ammessi al voto è di euro 27.400,00 (maggioranza richiesta euro 13.701,00) voti favorevoli per euro 27.400,00;

- classe dei finanziamenti soci postergati ha raggiunto la maggioranza in quanto l'importo totale dei crediti ammessi al voto è di euro 295.695,20 (maggioranza richiesta euro 147.848,60) voti favorevoli per euro 295.695,20;

proposta soddisfazione nella misura paria zero,

- classe dei fornitori chirografari + debiti vari + professionisti chirografari non ha raggiunto la maggioranza in quanto l'importo totale dei crediti ammessi al voto è di euro 906.475,53 (maggioranza richiesta euro 453.238,77) voti favorevoli per euro 359.972,54, voti contrari euro 39.635,93.

Solo n.6 creditori della classe "Fornitori chirografari + debiti vari + professionisti chirografari" per un totale di euro 39.635,93 hanno espresso voto contrario.

Il Collegio fissava con decreto del 17.6.2012 l'udienza del 5.10.2012 per l'inizio del giudizio di omologazione.

In data 24.9.2012 il Commissario giudiziale depositava il proprio parere ex art. 180 l.fall.. In data 1.10.2012 società debitrice depositava memoria di osservazioni al parere ex art. 180 l.fall.. All'udienza fissata per l'omologa del 6.10.2012 il Commissario depositava memoria confermando il proprio parere non favorevole all'omologa e alla luce della produzione effettuata in udienza dalla debitrice (fideiussione della società ██████████ chiedeva termine per esame della fideiussione e aggiornamento del parere. Il Tribunale assegnava al Commissario termine sino al 15.10.2012 per deposito di parere integrato e fissava nuova udienza al 19.10.2012.

Il Commissario in data 15.10.2012 depositava integrazione al parere ex art. 180 l.fall. nel quale ribadiva il proprio parere non favorevole all'omologa del concordato.

All'udienza del 19.10.2012 avanti al Collegio la società debitrice depositava "memoria-osservazioni all'integrazione al parere ex art. 180 l.fall." con n.3 documenti e concludeva per l'omologa mentre il Commissario giudiziale confermava il proprio parere non favorevole

all'omologa. Il Tribunale riservava la decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che il Commissario Giudiziale ha espresso parere non favorevole all'omologa del concordato preventivo essendosi (per fatti sopravvenuti rispetto al tempo del voto) (i) ridotte le percentuali di soddisfo dei creditori chirografari e (ii) comunque non avendo la società ricorrente fatto pervenire quelle idonee garanzie di solvibilità della società [redacted] s.r.l. alla cui produzione il Commissario Giudiziale aveva subordinato il proprio parere favorevole ex art. 172 l.fall. in merito alla fattibilità del concordato preventivo proposto.

Orbene il Commissario giudiziale nella relazione ex art.180 l.fall. ha evidenziato che l'attivo risulta formato essenzialmente da crediti da recuperare e da magazzino da vendere.

Quanto al magazzino va evidenziato che il piano concordatario vincola il Commissario giudiziale nella liquidazione alla vendita del magazzino [redacted] s.r.l. in forza di accordo preso dalla debitrice con [redacted] s.r.l. prima del deposito del concordato preventivo, accordo privo di garanzie quanto alla solvibilità di [redacted] s.r.l. come sottolineato dal Commissario nella relazione ex art. 172 l.fall. e ribadito nel parere ex art. 180 l.fall. che ha pure evidenziato che la mancanza di garanzie di

solvibilità rende del tutto incerta la tempistica dei pagamenti a mezzo riparti ai creditori.

Quanto ai crediti il Commissario rappresentava che l'ammontare dei crediti da recuperare si era ridotto dell'importo di euro 172.000,00 a seguito del fallimento del debitore D&G s.r.l (il curatore del fallimento D&G s.r.l infatti rappresentava al Commissario giudiziale che era difficile ipotizzare una percentuale di riparto a favore della DRAGO s.n.c creditore chirografario) e che il credito di euro 106.035,99 verso il debitore [REDACTED] s.r.l era dal legale della società debitrice ritenuto recuperabile nella migliore delle ipotesi nella misura del 30% pari a circa euro 31.800,00. A fronte della riduzione dei crediti era aumentato rispetto alla relazione ex art. 172 l.fall. il debito verso l'Erario di euro 16.000,00.

Pertanto il Commissario giudiziale a seguito dei suindicati dati certi relativi al solo aspetto relativo al minore attivo derivante dal recupero dei crediti, rappresentava che la situazione aggiornata dell'attivo e del passivo concordatario comportava una variazione significativamente rilevante delle somme destinate ai creditori chirografari e delle percentuali di soddisfazione delle classi rispetto alla forbice votata indicata dallo stesso Commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 l.fall. secondo lo schema di seguito riportato:

- classe delle banche c/to rapporti chirografari  
proposta soddisfazione nella misura del 25%  
valutazione del Commissario nel parere ex art.172 l.fall.  
nella misura del 23,8555%  
valutazione del Commissario nel parere ex art.180 l.fall.  
nella misura del 11,1244% ;

- classe dei professionisti per rinuncia privilegio  
proposta soddisfazione nella misura del 20%,  
valutazione del Commissario nel parere ex art.172 l.fall.  
nella misura del 19,0844%  
valutazione del Commissario nel parere ex art.180 l.fall.  
nella misura del 8,8993% ;

- classe dei fornitori chirografari + debiti vari +  
professionisti chirografari  
proposta soddisfazione nella misura del 11%,  
valutazione del Commissario nel parere ex art.172 l.fall.  
nella misura del 10,4964%  
valutazione del Commissario nel parere ex art.180 l.fall.  
nella misura del 4,8947% ;

- classe dei finanziamenti ex soci e soci  
proposta soddisfazione nella misura pari a zero  
valutazione del Commissario nel parere ex art.172 l.fall.  
nella misura pari a zero  
valutazione del Commissario nel parere ex art.180 l.fall.  
nella misura pari a zero.

1) Osserva preliminarmente il Collegio che in generale, a prescindere dalla presentazione di specifiche opposizioni ed eccezioni, il parere del Commissario Giudiziale ha la funzione di informare il Tribunale non solo in relazione all'eventuale compimento di atti di frode o atti non autorizzati da parte del debitore, ma anche e soprattutto su tutti gli aspetti che possono assumere qualche rilevanza ai fini della omologazione del concordato preventivo, specialmente se emersi dopo la votazione dei creditori, al fine di verificare la permanenza di tutte le condizioni di ammissibilità del concordato preventivo, tra le quali, particolarmente, la stessa fattibilità del concordato preventivo (cfr. Trib. Ancona 23.02.06 inedita; Cass. 15.9.2011, n. 18864) .

Si osserva infatti che il parere del Commissario Giudiziale ex art. 180 l.fall. non può essere indirizzato ai creditori, perché hanno già votato, e neppure alle parti costituite, poiché il termine per il suo deposito (10 giorni anteriori alla udienza di omologazione) coincide con quello di costituzione di tutte le parti, ma al solo al Tribunale, per consentirgli di valutare se il concordato sia tuttora fattibile e vada omologato.

2) Orbene ritiene il Collegio (il motivo è assorbente) che le percentuali di soddisfo dei creditori chirografari ora indicate dal Commissario giudiziale risultano a seguito del ridotto incasso dei crediti in effetti di gran lunga inferiori rispetto alla forbice votata (formata da una parte dalla percentuale indicata dalla società debitrice e dall'altra da quella prevista dal Commissario nella relazione ex art. 172 l.fall.).

2.1) Infatti la debitrice con il piano concordatario proposto si è assunta l'impegno di soddisfare i creditori col ricavato della liquidazione indicando la percentuale derivante dalla liquidazione dei beni (pressoché confermata dal Commissario Giudiziale nel parere ex art. 172 l.fall. sia pure condizionatamente al rilascio di idonee garanzie di solvibilità da parte di MONDOCERAMICA s.r.l.) tuttavia gli accadimenti successivi all'adunanza dei creditori hanno ridotto in misura rilevante le percentuali di soddisfo votate se sol si considera:

1) che la percentuale di soddisfo della classe delle banche si è ridotta di oltre dodici punti percentuali (dal 25-23,8555% al 11,1244%)

2) che la percentuale di soddisfo dei professionisti per rinuncia al privilegio si è ridotta di oltre dieci punti percentuali (dal 20-19,0844% al 8,8993%)

3) che la percentuale di soddisfo dei fornitori chirografari + debiti vari + professionisti chirografi si è

ridotta di oltre sei punti percentuali (dall'11-10,4964% al 4,8947%).

2.2) Il suindicato divario, accertato dal Commissario giudiziale nella sua relazione ex art. 180 l.fall., che dimezza le percentuali di soddisfo dei creditori chirografari è significativo dal punto di vista quantitativo e dimostra la oggettiva inadeguatezza del piano concordatario posto che la proposta concordataria votata (su cui poggia l'affidamento del ceto creditorio) non ha alcuna probabilità di essere adempiuta per cui non è concretamente fattibile.

Fertanto il concordato proposto non può essere omologato per impossibilità dell'oggetto della proposta, impossibilità accertata nel corso della procedura e all'interno del giudizio di omologa che è la fase di cognizione piena della fattispecie concordataria e quindi anche sede della verifica dei presupposti -quali l'inesistenza delle condizioni prescritte dagli art. 160 e 161 l.fall. per l'ammissibilità del concordato preventivo (cfr. Cass. n. 18864 del 2011).

2.3) Va in aggiunta osservato che a seguito del contratto promissorio intervenuto il 7.6.2011, prima del deposito del concordato, tra la debitrice e l'acquirente XXXXXXXXXX s.r.l. relativo alla vendita del magazzino per il prezzo di euro 576.165,14, la debitrice ricorrente ha vincolato la liquidazione del magazzino, all'evidente fine di incentivare i creditori ad approvare il concordato sul presupposto di una

maggiore certezza dell'esito della liquidazione del magazzino, invece stimato dall'ausiliario del G.D. nella forbice tra euro 135.496,33 ed euro 379.382,14.

La certezza del realizzo del magazzino per il prezzo di euro 576.165,14-518.500,00 è stata ritenuta dal Commissario giudiziale non sussistente in quanto [redacted] srl è società che non dà idonee garanzie di solvibilità (non avendo neppure provveduto a pagare i debiti pregressi indicati dal Commissario in euro 200.000,00).

Osserva il Collegio che la stessa debitrice ha dimostrato insussistente la certezza di solvibilità di [redacted] s.r.l. promissaria acquirente del magazzino poiché si è limitata a produrre per l'omologa una fidejussione per importo inferiore di euro 480.000,00, garanzia che (a prescindere dall'esame delle condizioni a cui viene subordinato l'adempimento del garante, condizioni che rendono del tutto incerta la tempistica dei pagamenti-riparti ai creditori) in quanto inferiore all'importo di euro 576.165,14,-518.500,00 dimostra che la proposta nella percentuale di soddisfazione votata non ha probabilità di essere adempiuta anche per la sopravvalutazione del magazzino. Pertanto il piano concordatario anche per tale aspetto non è più concretante fattibile.

Non sussistono le condizioni di legge per l'approvazione della proposta concordataria da parte del

Collegio ai sensi dell'art. 180, comma 3, prima parte,  
1.fall..

Le spese del giudizio restano a carico della società  
debitrice ricorrente [redacted] s.n.c. in  
liquidazione.

Va disposta a cura della Cancelleria la pubblicazione  
del presente decreto ai sensi dell'art. 17 1.fall. al  
debitore e al Commissario giudiziale, che provvederà a darne  
notizia ai creditori, ai sensi dell'art. 180 comma 5 1.fall..

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza definitivamente pronunciando nel  
giudizio di omologazione del concordato preventivo proposto  
dalla società [redacted] s.n.c. in  
liquidazione, così provvede:

rigetta il concordato preventivo di cui all'indicata  
proposta presentata da [redacted] s.n.c. in  
liquidazione;


dispone la pubblicazione del decreto ex art.17 l.f. e  
la comunicazione, a cura della Cancelleria, al debitore,  
nonché al Commissario Giudiziale .

Si comunichi.

Così deciso in Vicenza il 17 gennaio 2013

Il Presidente

Dott. M. Colasanto



INVIATO AVVISO TELEMATICO  
OGGI 22 GEN 2013